



ALLEGATO A alla Dgr n. 1684 del 24 settembre 2013

**Schema
di aggiornamento della convenzione
tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno
per la prosecuzione dell'attività dello Sportello Unico
per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico**

L'anno addì del mese di, in, nella sede
....., tra i signori:

- della Regione del Veneto, di seguito indicata Regione, in nome per conto ed interesse della quale interviene in questo atto;
- della Provincia di Belluno, di seguito indicata Provincia, in nome per conto ed interesse della quale interviene in questo atto;

premesse

- L'art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 ha conferito alle regioni le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, all'estrazione e all'utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all'introito dei relativi proventi;
- L'art. 4, commi da 38 a 41, della L. 24.12.2003 n. 350, ha disposto l'attribuzione, alle province composte per almeno il 95% da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico;
- L'art. 3, comma 2, della L.R. 03.02.2006 ha conferito alla Provincia le funzioni amministrative regionali in materia di gestione del demanio idrico, prevedendo anche il trasferimento alla Provincia medesima delle risorse equivalenti ai proventi dei relativi canoni.

richiamate

- la deliberazione n. 411 del 24 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale ha assunto le prime disposizioni operative per l'attuazione del trasferimento alla Provincia delle funzioni di gestione del demanio idrico ai sensi e per gli effetti della richiamata L.R. 2/2006;
- la deliberazione n. 465 del 2 marzo 2010, con la quale la Giunta Regionale ha disciplinato in dettaglio il trasferimento delle predette funzioni di gestione del demanio idrico;
- la deliberazione n. 58 del 3 marzo 2010, con la quale la Giunta Provinciale di Belluno ha approvato,

per parte sua, i contenuti della richiamata DGR n. 465/2010;

precisato

- che, con precedente convenzione sottoscritta in data 14 maggio 2011, si è convenuto per le concessioni oggetto di trasferimento, che i procedimenti in corso sarebbero rimasti in capo alla Regione – Unità di Progetto Genio Civile di Belluno fino alla loro conclusione e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
- che, con DGR n. 2629 del 18 dicembre 2012, il termine del 31 dicembre 2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2013;
- che restano comunque esclusi dal trasferimento, e quindi permangono nella titolarità della Regione, le concessioni di “derivazioni di rilevanza regionale”, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino, ovvero:
 - o derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali o interprovinciali;
 - o derivazioni servite da un invaso di almeno 5 milioni di metri cubi;
 - o derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro, considerando a tal fine i bacini dei fiumi Piave, Tagliamento, Livenza, Brenta, Adige e Drava;
 - o derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un criterio articolato dal quale non sono isolabili;

ricordato

- che, al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni amministrative in materia di demanio idrico, la Regione e la Provincia hanno istituito lo “Sportello Unico Demanio Idrico”, con sede a Belluno, presso gli uffici regionali ubicati in Via Caffi, angolo via Loreto;

considerato

che l'esperienza dello Sportello Unico ha consentito il raggiungimento di risultati positivi in riferimento a:

- semplificazione amministrativa, per effetto della presenza di una interfaccia unica offerta all'utenza relativamente ai procedimenti relativi alle concessioni di derivazione idrica;
- formazione del personale provinciale assegnato allo sportello;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, a fini di speditezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

rilevato

- che la Convenzione istitutiva dello Sportello Unico aveva durata di 12 mesi, decorsi i quali,

“verificate le condizioni di efficienza ed efficacia dell’ufficio, le parti si impegnano a rinnovare il presente accordo per un ulteriore congruo periodo da concordare” (cfr. art. 12);

- che il termine assegnato agli uffici regionali per la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alle funzioni trasferite alla Provincia, originariamente fissato al 31.12.2012, è stato concordemente prorogato di un anno con la DGR 2629/2012;

ritenuta

l’opportunità di proseguire l’esperienza dello Sportello Unico Demanio Idrico, in considerazione dei risultati positivi raggiunti, nonché di apportare quei correttivi che la pratica suggerisce per aumentarne il grado di efficacia;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

La Regione e la Provincia convengono di proseguire la collaborazione istituzionale nell’esercizio delle rispettive funzioni di gestione del demanio idrico, intrapresa e prodottasi con l’istituzione dello “Sportello Unico Demanio Idrico”, in attuazione della DGR n. 420 del 12 aprile 2011 e della DGP n. 134 del 4 maggio 2011; le parti convengono altresì che lo Sportello Unico Demanio Idrico provveda agli adempimenti istruttori amministrativi connessi ai procedimenti di rilascio di concessioni di occupazione di aree demaniali, e segnatamente alla predisposizione ed invio delle note di esazione dei canoni e, per le pratiche pendenti al 31.12.2012, le attività di determinazione del canone dovuto.

Art. 2

Lo Sportello Unico continuerà ad avere compiti di istruttoria unitaria dei procedimenti di competenza delle due amministrazioni, concernenti il rilascio di concessioni di grandi e piccole derivazione di acqua, le istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee e tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché dei procedimenti già avviati sia dalla Provincia che dalla Regione.

Art. 3

Lo Sportello Unico provvederà al calcolo e agli adempimenti per la riscossione dei canoni di concessione relativi alle concessioni di derivazione idrica e di occupazione delle aree demaniali. Tali proventi saranno introitati dalla Provincia e dalla Regione, ognuno per la parte di propria competenza.

Art. 4

Tutti i provvedimenti di concessione di derivazione idrica, compresi quelli relativi a procedimenti in itinere, sono di competenza della Provincia, fermo restando quanto disposto al punto 8 della DGRV 465/2010 .

Per ragioni di esercizio unitario dei procedimenti amministrativi, ove preordinato alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici rientranti nella competenza provvedimentale regionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il procedimento di concessione di derivazione idrica resta attribuito alla competenza finale della Regione Veneto.

Art. 5

Lo Sportello Unico provvederà alla gestione dei contenziosi relativi alla materia di competenza avvalendosi dell'avvocatura regionale e dell'avvocatura provinciale, secondo le rispettive competenze.

Art. 6

La Regione si impegna a:

- mettere a disposizione con spese a proprio carico idonei locali da destinare all'attività dello Sportello unico, compreso un adeguato spazio, da rendere inaccessibile a terzi non autorizzati, da destinare ad archivio, comprendente il patrimonio documentale proprio della Regione e della Provincia.
- assicurare l'adeguata attrezzatura tecnica ed operativa degli stessi spazi al fine del corretto funzionamento dello Sportello Unico, provvedendo a garantire anche i necessari collegamenti informatici ai sistemi operativi della Provincia e della Regione: tali attrezzature saranno commisurate alle dotazioni organiche dell'ufficio e concordate con successivo provvedimento tra le parti.

Art. 7

La Provincia e la Regione convengono, che la responsabilità operativa dello Sportello Unico verrà effettuata di comune accordo tra le parti.

I provvedimenti finali saranno assunti dai dirigenti provinciali e regionali, secondo la ripartizione delle competenze disegnata nella DGR 465 del 02 marzo 2010 e dalla presente convenzione.

Art. 8

Per il funzionamento dello Sportello Unico, la Regione assegnerà con spese a proprio carico, non meno due dipendenti di qualifica "D" con acclarata esperienza nell'ambito dei procedimenti summenzionati. Competerà ad un dipendente della Regione assumere le funzioni di responsabile dello Sportello.

Art. 9

Per il funzionamento dello Sportello Unico la Provincia assegnerà, con spese a proprio carico, non meno di due dipendenti di qualifica "D" ed un dipendente amministrativo di qualifica "C" o "B".

Art. 10

Il personale assegnato allo Sportello Unico dipenderà funzionalmente, dai rispettivi datori di lavoro, fatto salvo il coordinamento dell'attività operativa e gestionale dello Sportello Unico che rimane in capo al responsabile dello Sportello Unico, in accordo con i Dirigenti, compresa l'autorizzazione a svolgere missioni all'esterno ed usufruire delle ferie e dei permessi secondo quanto previsto dal CCNL.

Art. 11

Per lo svolgimento di missioni e trasferte autorizzate da parte del personale, lo Sportello Unico potrà disporre di un'autovettura di servizio, messa a disposizione dalla Provincia, con i relativi oneri gestionali in capo allo stesso Ente. I rimborsi delle spese sostenute per le missioni saranno rimborsati al personale dal rispettivo Ente di riferimento.

Art. 12

Al fine di uniformare le procedure, lo Sportello Unico predisporrà una modulistica unitaria; la Provincia si impegna ad adottare, per l'istruttoria, gli stessi criteri di gestione delle spese di segreteria ed accessorie assunti dalla Regione; con atto separato verranno definiti i criteri di suddivisione delle spese di gestione dello Sportello, fermo restando quanto convenuto negli articoli precedenti.

Art. 13

La presente convenzione è valida fino al 31.12.2015 ovvero fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative dell'art. 15 comma 5 dello Statuto del Veneto. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere anticipatamente con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 14

Per quanto attiene a tutti gli aspetti in questa sede non esplicitamente trattati e agli ulteriori aspetti logistici strettamente connessi al funzionamento dello Sportello Unico, si rimanda a successivi provvedimenti che saranno adottati da entrambe le parti.